

Pubblicato il 19/09/2017

N. 00965/2017 REG.PROV.COLL.  
N. 00582/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 582 del 2016, proposto da:

Ivana De Risi, rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Esposito, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Nicolò Putignani, n. 136;

*contro*

Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabina Ornella Di Lecce, Mariangela Rosato, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura regionale, in Bari, lungomare Nazario Sauro, n. 31-33;

Comune di Bari, Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;

*nei confronti di*

Ordine Interprovinciale del Farmacisti di Bari e di Barletta Andria Trani, Nicola Gemmato;

*per l'annullamento*

- della deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 139 del 23.2.2016, pubblicata sul B.U.R.P. n. 23 dell'8.3.2016, recante "Istituzione 98^ e 99^

sede farmaceutica urbana del Comune di Bari. Revisione ordinaria della pianta organica farmacie L. 27/2012 art. 11, comma 1, lett. C). Revoca in autotutela della D.G.R. n. 2478 del 30.12.2015” nella parte in cui dispone “che le nuove sedi farmaceutiche n. 98 e n. 99 del Comune di Bari sopra descritte saranno assegnate ai candidati inseriti nella graduatoria del concorso di cui alla D.D. n. 261/2011, pubblicata sul BURP n. 107/2011, così come stabilito dalla DGR n. 1345 del 5.6.2015”; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso alla suddetta delibera, ivi compresa la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1345 del 5 giugno 2015, con la quale è stata prorogata la validità della graduatoria del concorso per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche approvata con D.D. PATP n. 261 del 5.7.2011;

nonché per la declaratoria d’illegittimità dell’inerzia della Regione Puglia ex art. 31 e art. 117 del codice del processo amministrativo, consistente nella mancata tempestiva adozione di un nuovo bando di concorso pubblico per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti e disponibili per il privato esercizio sul territorio regionale, ivi compresa la 98<sup>^</sup> e la 99<sup>^</sup> sede farmaceutica del Comune di Bari, stante l’intervenuta scadenza del quadriennio dall’approvazione dell’ultima graduatoria concorsuale (DD n. 261/2011), con accertamento del conseguente obbligo e relativa condanna a provvedere in proposito, ai sensi dell’art. 48, comma 29, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 23 novembre 2003, n. 326 e dell’art. 3, comma 43, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;



Visti gli articoli 41, comma 4 e 49, comma 3, del codice del processo amministrativo;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2017 la dott.ssa Flavia Riso e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto che, impregiudicata ogni questione di rito e di merito, occorra disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati risultati idonei al concorso pubblico indetto con deliberazione di Giunta regionale n. 61 del 3.2.2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 25 del 12.2.2009, ed inseriti nella graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 261 del 5.7.2011, non ancora assegnatari di una sede farmaceutica e che, in base alla deliberazione della Giunta regionale n. 1345 del 5.6.2015, oggetto di impugnazione, sarebbero destinatari dell'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche da istituire sulla base dei dati ISTAT di popolazione residente al 2014;

Ritenuto di autorizzare la notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4 e dell'art. 49, comma 3, del codice del processo amministrativo, con le seguenti modalità:

- 1) pubblicazione della presente ordinanza e del ricorso -per estratto- sulla Gazzetta del Mezzogiorno, su almeno un quotidiano di diffusione nazionale e sul bollettino della Regione Puglia, esonerando dall'onere dell'indicazione dei nominativi dei soggetti destinatari della notificazione, ma con le seguenti indicazioni: a) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) numero di registro generale del ricorso; c) nominativo della parte ricorrente e dell'Amministrazione resistente; d) estremi dei provvedimenti impugnati;
- 2) pubblicazione della presente ordinanza e del ricorso - in copia integrale - sul sito web della stessa Regione che viene, quindi, onerata di collaborare nell'espletamento di tale adempimento;

Ritenuto altresì che l'integrazione del contraddittorio con le indicate modalità debba essere eseguita entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza e che

dell'avvenuta esecuzione debba essere depositata attestazione presso la segreteria di questo Tribunale nei successivi 15 giorni, a cura del ricorrente;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, ordina l'integrazione del contraddittorio, con autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami, nei modi e nei termini indicati in motivazione. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20 febbraio 2018.

L'ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nelle camere di consiglio dei giorni 23 maggio 2017 e 6 settembre 2017, con l'intervento dei magistrati:

Giacinta Serlenga, Presidente FF

Flavia Riso, Referendario, Estensore

Maria Colagrande, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Flavia Riso**

**IL PRESIDENTE**  
**Giacinta Serlenga**

IL SEGRETARIO